



Comunità Montana Peligna

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

2018-2020

PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) DI CUI ALLA LEGGE N. 190 DEL 6 NOVEMBRE 2012, “DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” - TRIENNIO 2018/2020

Premessa

Questa ex Comunità Montana Peligna in liquidazione, a seguito della legge regionale n. 1 del 9.01.2013 e s.m.i. “Disposizioni in materia di riassetto degli enti del territorio montano e norme in materia di politiche di sviluppo della montagna abruzzese” è stata soppressa con D.P.G.R. ed è stato nominato il Commissario Liquidatore, ora Straordinario.

La Regione Abruzzo, con successive Leggi Regionali n. 20/2016, n. 38/2016 e n. 4/2017, ha disposto l’estinzione delle Comunità Montana abruzzesi entro il termine del 31.12.2019.

Il presente Piano Triennale 2018/2020, pertanto, non può non tenere conto di tali disposizioni e del fatto, di sicuro non irrilevante, che allo stato attuale manca una dotazione organica dell’Ente stabile in quanto rientrando tra i compiti del Commissario anche quello del collocamento del personale presso altri Enti, quasi tutti i dipendenti sono stati trasferiti presso altre amministrazioni.

Ad oggi, oltre al Segretario in convenzione con altra Comunità Montana, operano solo quattro dipendenti, di cui una unità convenzionata al 50% con il comune di Sulmona, e, attualmente, l’unica attività è esclusivamente di liquidazione dell’Ente finalizzata alla predisposizione del piano di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Comunità Montana soppressa, necessaria all’emissione del decreto di estinzione.

Inoltre, le uniche entrate dell’ente sono rappresentate dai rimborsi degli oneri complessivi riguardanti il trattamento economico del personale in servizio presso questa ex Comunità Montana in liquidazione da parte della Regione Abruzzo.

Pertanto, il presente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, valido per il triennio 2018-2020, tiene conto, oltre che della legislazione nazionale (L. 190/2012 e S.M.I.) e delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con le note di Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione, anche del processo di riordino del territorio attivato, come detto sopra, dalla Regione Abruzzo.

Ne deriva che l’aggiornamento del PTPC per l’anno 2018 non consisterà in una sostanziale modifica di quello già approvato, ma in una rilettura dello stesso Piano per adeguare tale strumento alle indicazioni fornite dall’ANAC

La determinazione n. 12/2015 precisa la nozione di corruzione e afferma che “occorre avere riguardo agli atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”.

Secondo l’ANAC le Amministrazioni con i prossimi piani di prevenzione della corruzione dovranno per un verso inserire un maggior numero di misure di prevenzione concrete ed efficaci, traducibili in azioni precise e fattibili, verificabili nella loro effettiva realizzazione; dall’altro, approfondire alcuni passaggi di metodo indispensabili ad assicurare la qualità dell’analisi che conduce alla individuazione delle misure di trattamento del rischio.

Il PTPC dovrà contenere, in apposita sezione, il Programma per la trasparenza e l’integrità, diretto a dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e del successivo D.Lgs. 25-5-2016 n. 97 in modo da assicurare l’accesso alle informazioni relative all’attività svolta dall’amministrazione, incrementando il controllo sociale e concorrere alla realizzazione di una amministrazione “aperta”, garante di un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell’integrità.

Come per la trasparenza, la individuazione di doveri di comportamento attraverso l'adozione di un Codice di comportamento è misura di carattere generale, già prevista dalla legge e ribadita dal PNA, volta a ripristinare un più generale rispetto di regole di condotta che favoriscono la lotta alla corruzione riducendo i rischi di comportamenti troppo aperti al condizionamento di interessi particolari in conflitto con l'interesse generale.

1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, ratificata dallo Stato italiano con legge 3 agosto 2009, n. 116: prevede che ciascuno Stato elabori ed applichi efficaci politiche per prevenire la corruzione e l'illegalità.
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012 entrata in vigore il 28 novembre 2012 e ss.mm.ii, avente ad oggetto "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione": prevede una serie di compiti a carico di tutte le pubbliche Amministrazioni, oltre alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione.
- Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) redatto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato dalla CIVIT con delibera n. 72 del 11 settembre 2013.
- Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90, convertito in legge 11 agosto 2014 n.114, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica all'ANAC, nonché la rilevante riorganizzazione dell'ANAC e l'assunzione delle funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).
- D. Lgs. 25-5-2016 n. 97: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".
- Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione n.12 del 28 ottobre 2015.
- **Nuovo Piano Nazionale anticorruzione 2016**, approvato dall'ANAC il **3 agosto 2016** l'ANAC con la deliberazione numero 831;
- **Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione**, approvato in via definitiva dall'ANAC con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017.

L'assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi completato con il contenuto dei decreti attuativi:

- Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il **decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235**;
- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012, **decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33**;

- Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, **decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39**;

- Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con **D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62** in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190/2012.

2. PROCEDURA DI ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Entro il 31 gennaio di ogni anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni per ragioni giuridiche e/o integrative, il Commissario Straordinario approva il Piano di Prevenzione della corruzione o le sue modifiche.

3. CONTESTO ESTERNO

La Regione Abruzzo, con la L.R. n. 1 del 9.01.2013 e s.m.i. “ Disposizioni in materia di riassetto degli enti del territorio montano e norme in materia di politiche di sviluppo della montagna abruzzese” ha iniziato un processo di riordino del territorio mediante l’individuazione delle dimensioni ottimali per l’esercizio di funzioni amministrative degli Enti Locali e con successivi D.P.G.R. ha disposto la soppressione delle Comunità Montane, compresa questa Comunità Montana Peligna.

Per questo motivo, il presente Piano richiederà dei futuri aggiornamenti e non sarà possibile una programmazione/pianificazione a lungo termine in considerazione della citata riforma regionale.

4. CONTESTO INTERNO

Attualmente, gli uffici della Comunità Montana, in considerazione della soppressione dell’Ente, svolgono attività di liquidazione dell’ente stesso ai fini della predisposizione del piano di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a ciascuna Comunità Montana soppressa, finalizzato alla emissione del decreto di estinzione.

Inoltre, dato il numero limitato di personale operante nella Comunità Montana, Segretario in convenzione dipendente di altra Comunità Montana e n. 4 dipendenti, di cui una unità convenzionata al 50% con il comune di Sulmona e nessun responsabile dei servizi, la rotazione è impraticabile, anche in considerazione del fatto che l’unica attività svolta è esclusivamente di liquidazione dell’Ente, finalizzata all’emissione del decreto di estinzione.

5. MAPPATURA DEL RISCHIO

Elemento cardine del piano preventivo della corruzione è l’individuazione dei procedimenti a rischio e la conseguente predisposizione di meccanismi di prevenzione del rischio stesso.

Riguardo alla “**gestione del rischio**” di corruzione, che rappresenta il contenuto principale del PNA e dei piani anticorruzione locali, l’Autorità ha preferito confermare l’impianto fissato nel 2013.

Le aree di rischio, obbligatorie per legge, sono elencate nell’art. 1, c. 16, della legge n. 190/2012 e, sulla base dell’esperienza internazionale e nazionale, si riferiscono ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del D.Lgs. n. 150 del 2009.

Il procedimento di liquidazione dell'Ente, oltre ai contesti esterni ed interni sopra indicati, comporta l'impossibilità di procedere ad una mappatura dei procedimenti di competenza dell'Ente, salvo estrapolare singoli procedimenti a rischio per i quali saranno posti in essere specifici meccanismi preventivi.

Occorre ribadire che il Commissario della Comunità Montana è stato incaricato di portare a compito esclusivamente le attività necessarie per la predisposizione del piano di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Comunità Montana soppressa, con esclusione, quindi di qualsiasi altra attività, comprese quelle sopra elencate.

6. MECCANISMI GENERALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

I meccanismi di attuazione e di controllo che possono essere considerati idonei a prevenire il rischio di corruzione sono i seguenti:

- a) la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito web istituzionale dell'Ente;
- b) il Responsabile di Procedimenti stabilisce l'elenco dei procedimenti del proprio settore; contestualmente devono essere definiti i termini per la conclusione di ogni procedimento, l'eventuale responsabile, la normativa di riferimento e gli enti o uffici interni ed esterni all'Ente che concorrono all'istruttoria del procedimento, al fine di meglio individuare e monitorare i procedimenti caratterizzati da alta discrezionalità in quanto senza diretto o indiretto intervento da parte di altri soggetti o organi chiamati a concorrere all'istruttoria, da individuare in sede di mappatura del rischio.
- c) approvazione ed attuazione del Regolamento dei controlli interni in continuità con la precedente metodologia;
- d) attuazione della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza con le necessarie forme di tutela di cui all'art. 1, comma 51, legge 190/2012, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti a tutela del denunciato;
- e) comunicazione a tutti i dipendenti via mail o in forma cartacea, del Piano triennale della prevenzione e delle successive modifiche.

7. CONTRATTI E APPALTI

Non ci sono nuove gare d'appalto di lavori pubblici e/o servizi non rientrando questa attività in quella di liquidazione e non avendo a disposizione finanziamenti pubblici.

Il Segretario Generale ha informato i Responsabili di Servizio sulla obbligatorietà del previo ricorso al MEPA in ogni caso di affidamento a terzi di beni e servizi.

8. FORMAZIONE

Non avendo risorse economiche disponibili, non si possono organizzare attività formative.

9. TRASPARENZA

Il raccordo tra il piano della prevenzione della corruzione e quello della trasparenza viene esplicitato nella stessa legge n. 190/2012, reso poi concreto nel decreto legislativo 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni".

La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Ente delle informazioni previste dal citato decreto legislativo n. 33/2013.

Con deliberazione commissariale n. 3 del 16/01/2014 il Segretario Comunitario è stato individuato quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

10. I COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEI DIPENDENTI E DEI RESPONSABILI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- propone il piano triennale della prevenzione entro il 15 dicembre di ogni anno;
- approva, entro il 28 febbraio di ogni anno, per quanto di competenza la relazione/rendiconto di attuazione del piano dell'anno di riferimento; l'approvazione si basa sui rendiconti

presentati dai Responsabili di Servizio sui risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione;

- sottopone entro il 28 febbraio di ogni anno successivo, il rendiconto del piano triennale della prevenzione dell'anno di riferimento al controllo del Nucleo di Valutazione per le attività di valutazione dei Responsabili di Servizio.

Il Dipendente:

- con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, attesta di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione e provvede all'esecuzione; egli deve astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
- deve partecipare al processo di gestione del rischio quando necessario e se richiesto;
- presta la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione e della corruzione
- E' tenuto a segnalare immediatamente al Segretario eventuali irregolarità e/o atti illeciti riscontrati.

Il Responsabile dei Servizi:

- ha incontri formativi e di aggiornamento, attività di informazione e formazione nei confronti del Dipendente volti a prevenire episodi di corruzione e di infiltrazioni mafiose nella gestione dell'attività posta in essere dal settore di competenza;
- è tenuto a relazionare su tutte le iniziative adottate al fine di prevenire gli episodi di corruzione e le infiltrazioni mafiose dell'attività posta in essere dal settore di competenza;
- ha l'obbligo di frequentare i corsi di formazione se organizzati dall'Ente.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra le azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite

La legge 30 novembre 2017, n.179, "**Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato**", recependo le indicazioni dell'ANAC rende più stringente il procedimento di segnalazione e dà alcune nuove indicazioni sulla tutela del denunciante.

11. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED ACCESSO CIVICO

Il piano triennale deve avere un'apposita sezione riferita alla trasparenza, finalizzata a semplificare gli adempimenti, riunendo in un unico atto il piano anticorruzione e quello per la trasparenza. La legge 190/2012 impone l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) oggi anche per la trasparenza (PTPCT).

L'ANAC ha emanato, in data 29/12/2016, le linee guida definitive sull'accesso civico.

Il complesso procedimento normativo si sostanzia in questi passaggi:

☐ *Fino al 2013 il diritto di accesso agli atti era previsto, oltre che da alcune norme speciali, dagli art. 24 e seg. della legge 07/08/1990, n. 241 e regolamentato dal DPR 12/04/2006, n. 184.*

☐ *Con l'emanazione del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 è stato introdotto l'accesso civico limitato a tutti gli atti che devono essere pubblicati in Amministrazione Trasparente, cioè sul sito internet istituzionale di questa amministrazione.*

☐ *Il D.lgs. 25/05/2016, n.97, modificando il D.lgs.33/2013, introduce l'accesso civico generalizzato, senza alcuna limitazione soggettiva e nei confronti di tutti gli atti della pubblica amministrazione e non solo a quelli di "Amministrazione Trasparente"*

Con il d.lgs. numero 97/2016 è stata modificata sia la "**legge anticorruzione**" che il "**decreto trasparenza**", La riforma ha apportato delle nuove opportunità ai diritti dei cittadini.

L'accesso civico generalizzato

Con la nuova definizione, l'accesso civico si configura come diritto ulteriore sia al diritto di accesso che all'amministrazione trasparente, nel senso che è molto più ampio per diventare generalizzato nei confronti di ogni "documento, informazione o dato" detenuto dalla pubblica amministrazione. In questo caso dunque:

- Basta un'istanza senza motivazione
- Non serve indicare alcun interesse personale per tutelare una situazione giuridicamente rilevante

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Il diritto di accesso civico generalizzato prevede inoltre il diritto di accedere direttamente ad ulteriori documenti o informazioni semplicemente "detenute" dall'Ente.

È necessario che il cittadino faccia un'istanza di accesso civico, con cui identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Per l'istanza la norma non richiede motivazione e può essere trasmessa alternativamente con le modalità di cui all'art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 (cartacea con firma di fronte al dipendente addetto o con allegata copia del documento di identità) o con quelle degli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)

Il comma 5 dell'art. 5 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33, come modificato ed integrato dice che:

"Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione"

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Il provvedimento finale deve essere motivato e deve avere l'indicazione dei soggetti e delle modalità di effettuare ricorso.

La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Secondo la disciplina del PNA del 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al whistleblower le seguenti misure di tutela:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione;
- la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l'articolo 54-bis.

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa "essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".

L'articolo 54-bis delinea una "protezione generale ed astratta" che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei "necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni".

Attualmente, la Legge 30.11.2017, n.179, "disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla G.U. del 14.12.2017), recependo le indicazioni dell'ANAC, rende più stringente il procedimento di segnalazione e dà alcune nuove indicazioni sulla tutela del denunciante.

Pertanto questa Amministrazione dovrà dotarsi di un sistema informatizzato che consenta l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima nonché l'archiviazione riservata.

Sulmona, li 30.01.2018

Il Segretario
F.to dr.ssa Maria Leonilde D'Achille